DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 6

Esenzione dall'ICI per particolari immobili

L'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attivita' di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalita' di religione o di culto.

Versione in vigore dal 19 agosto 2005, non più in vigore dal 18 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-infrastrutture/art-6-esenzione-dall-ici-per-particolari-immobili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it